

Nome, Sede e Finalità

1. Nome e sede

Oncoreha.ch è un'associazione a norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile, con sede presso l'indirizzo del segretariato ed è neutra sul piano politico, etnico e confessionale.

2. Finalità

1. Oncoreha.ch s'impegna per la riconoscenza del processo di riabilitazione oncologica interdisciplinare e multiprofessionale quale parte integrante delle cure a favore di tutte le persone malate di cancro in Svizzera.
2. Oncoreha.ch unisce gli interessi e i gruppi di interesse interdisciplinari e multiprofessionali della riabilitazione oncologica in tutta la Svizzera e rappresenta gli interessi della popolazione.
3. Oncoreha.ch s'impegna a garantire condizioni quadro ottimali, qualità, consapevolezza, riconoscimento e ricerca nel campo della riabilitazione oncologica. L'associazione è attivamente impegnata nel miglioramento della qualità della riabilitazione oncologica in Svizzera.
4. Oncoreha.ch promuove lo scambio e si pone come referente competente per le persone colpite, per i professionisti e le professioniste della salute, per le società specializzate e associazioni professionali, per le assicurazioni e per le entità politiche con necessità e interesse per i servizi di riabilitazione oncologica.
5. Oncoreha.ch partecipa attivamente allo scambio internazionale per quanto riguarda l'implementazione e lo sviluppo delle pratiche nella riabilitazione oncologica.
6. Nella sua organizzazione come nelle sue attività, oncoreha.ch è attenta a assicurare una rappresentanza adeguata delle varie professioni e lingue.

3. Compiti

Per raggiungere questi obiettivi, oncoreha.ch si prefigge in particolare i seguenti compiti:

1. Istituzione della riabilitazione oncologica in Svizzera come parte integrante dei percorsi di cura per le persone affette da cancro.
2. Sviluppo della cooperazione multiprofessionale nella riabilitazione oncologica.
3. Elaborazione e sviluppo di criteri di qualità e raccomandazioni di trattamento per la riabilitazione oncologica.
4. Promozione e riconoscimento dei programmi di riabilitazione ambulatoriale e ospedaliera.
5. Supporto ai membri nello sviluppo e nella creazione di programmi di riabilitazione ambulatoriale e ospedaliera.
6. Sviluppo di raccomandazioni per la formazione continua e avanzata, offerta di formazione continua e avanzata per la riabilitazione oncologica.
7. Implementazione della riabilitazione oncologica nei curricula di formazione continua e avanzata di associazioni professionali e società specializzate.

8. Comunicazione delle possibilità di riabilitazione oncologica alle persone colpite e al pubblico interessato.
9. Avvio e coordinamento di progetti di ricerca.

Membri

4. Membri

1. Oncoreha.ch 1. ammette adesioni come: membro individuale, libero, onorario, donatore, collettivo e istituzionale.
2. Possono essere ammesse come membri individuali le persone fisiche interessate alla riabilitazione oncologica o attive in questo campo.
3. Su richiesta, i membri individuali che hanno cessato la loro attività professionale possono continuare a far parte di oncoreha.ch come membri liberi. Hanno una voce consultiva e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
4. Le persone interessate che non hanno diritto di voto o eleggibilità all'Assemblea generale possono essere accettate in qualità di donatori. I donatori ricevono regolarmente informazioni destinate ai membri e pagano almeno la metà della quota annuale per un'adesione individuale.
5. Possono essere accettati come membri collettivi: Società e associazioni professionali di gruppi professionali attivi nel campo della riabilitazione oncologica.
6. Possono essere accettati come membri collettivi anche istituzioni pubbliche e private del settore sanitario, così come associazioni e fondazioni del settore sanitario o sociale con un interesse specifico per la riabilitazione oncologica.
7. Sono ammessi come membri istituzionali fornitori di programmi ospedalieri e ambulatoriali nelle rispettive sedi.
8. Le persone che hanno dato un contributo speciale agli obiettivi di oncoreha.ch possono essere nominate membri onorari dall'Assemblea generale. I membri onorari sono esentati dal pagamento della quota di adesione e conservano il diritto di voto.

5. Adesione

L'ammissione di nuovi membri avviene su richiesta. Le domande di ammissione devono essere inviate al segretariato. In caso di dubbio, il comitato prende la decisione finale sull'ammissione.

6. Pubblicazioni, contatto con i membri

Le pubblicazioni, l'invito all'Assemblea generale, la fatturazione della quota annuale e altre informazioni vincolanti sono effettuate elettronicamente, via e-mail o tramite l'homepage.

7. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

1. In caso di dimissioni, che possono essere comunicate in qualsiasi momento per iscritto, e inviate alla presidenza o al segretariato. Il membro dimissionario deve comunque saldare la quota d'iscrizione per l'anno in corso.

2. Per esclusione; questa è decisa dall'Assemblea generale su richiesta del comitato, nel caso in cui un membro violasse gli interessi di oncoreha.ch. La decisione richiede la maggioranza di due terzi dei voti dei membri aventi diritto di voto presenti all'Assemblea generale.
3. Per decesso.
4. In caso di mancato pagamento della quota annuale e dopo due solleciti, o qualora venisse meno una delle condizioni di adesione di cui all'articolo 4 relativo allo statuto di membro.

8. Diritti e doveri

I membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi dell'associazione. In particolare, sono tenuti a:

- a) Pagare la quota d'adesione stabilita dall'Assemblea generale;
- b) Esercitare il diritto di voto;
- c) Partecipare attivamente e adoperarsi per l'attuazione dei compiti dell'associazione.

Organico

9. Gli organi di oncoreha.ch

Gli organi di oncoreha.ch sono:

- d) L'Assemblea generale
- e) Il comitato
- f) Il segretariato
- g) La commissione di revisione dei conti

10. Assemblea generale

Composizione

1. L'Assemblea generale è composta dai seguenti membri con diritto di voto:
 - a) Rappresentanti di membri individuali
 - b) Rappresentanti di membri collettivi
 - c) Membri individuali
 - d) Membri onorari
 - e) Membri del comitato

I membri del comitato si astengono dal voto in caso di questioni correnti che riguardino direttamente il loro lavoro.

2. Le seguenti categorie partecipano all'Assemblea generale esclusivamente a titolo consultivo:
 - a) I responsabili dei gruppi di lavoro
 - b) Il segretariato
 - c) I donatori e i membri liberi
 - d) I dipendenti di membri istituzionali e membri collettivi

3. Inoltre, la presidenza ha la prerogativa di ammettere all'Assemblea degli ospiti esterni.

Competenze

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. In particolare, ha i seguenti poteri:

1. Elezione della presidenza, della vicepresidenza e degli altri membri del comitato, nonché di un organo di revisione dei conti indipendente;
2. Prendere atto della strategia e del bilancio;
3. Approvazione del rapporto d'attività e dei conti annuali;
4. Ricezione del rapporto di verifica dei conti annuali;
5. Dimissione del comitato e revoca per giusta causa;
6. Se necessario, emissione di regolamenti per le modalità di lavoro del comitato, ad esempio regolamenti organizzativi, o dei rimborsi spesa;
7. Determinazione della quota associativa;
8. Revisione dello statuto, scioglimento dell'associazione.

Convocazione

1. L'Assemblea generale ordinaria si tiene una volta l'anno ed è convocata dal comitato. I membri devono essere informati dell'invito e dell'ordine del giorno almeno 20 giorni prima, tramite pubblicazione sul sito web e via e-mail.
2. Il comitato può convocare un'Assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento. Deve convocarli se un quinto dei membri lo richiede per iscritto e con i dettagli dell'ordine del giorno. Il termine per l'invito e la procedura è lo stesso dell'Assemblea generale ordinaria.
3. Con domanda scritta al comitato, un quinto dei membri effettivi può richiedere in modo vincolante l'inclusione di uno specifico punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea ordinaria.

Processo decisionale

1. L'Assemblea generale ha un quorum indipendentemente dal numero di membri presenti. Non è consentita la partecipazione per corrispondenza.
2. L'Assemblea generale può risolvere solo le questioni elencate nell'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni e le elezioni dell'Assemblea generale sono approvate con votazione palese a maggioranza semplice, salvo che almeno un terzo degli elettori presenti non richieda un voto segreto. Se è necessaria una votazione segreta, i membri che partecipano tramite telefono o videoconferenza devono comunicare il loro voto al segretariato, che deve garantire la confidenzialità. Il diritto di voto è regolato come segue:
 - f) Ogni singolo membro ha diritto di voto e dispone di un voto. Il voto per procura non è consentito per i membri individuali e onorifici.
 - g) Ogni membro istituzionale invia una persona delegata per esercitare il diritto di voto. È consentita la delega a una persona nel comitato.
 - h) Ogni membro collettivo ha un voto.
 - i) I membri donatori hanno diritto a partecipare alle assemblee generali, hanno diritto ricevere le pubblicazioni dell'associazione, ma non hanno diritto di voto.

- j) Le eccezioni che non richiedono la maggioranza semplice dei voti sono dettagliate nell'articolo 7.2 (esclusione di un membro), nell'articolo 17 (modifiche dello statuto) e nell'articolo 18 (scioglimento di oncoreha.ch).
 - k) Le astensioni contano come voti negativi.
4. Se il quorum non è raggiunto, il comitato può disporre un voto per circolare.

11. Il comitato

Composizione, durata del mandato

1. Oncoreha.ch è gestito da un comitato. Questo è composto di un minimo di 6 e un massimo di 12 membri. L'obiettivo è che i vari gruppi professionali, gruppi d'interesse e regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentati.
2. La presidenza è composta di un-a presidente e un-a vicepresidente. Invece di un-a presidente, può essere nominata anche una co-presidenza (tutte le menzioni statutarie della presidenza si applicano di conseguenza).
3. La presidenza è eletta dall'Assemblea generale per un mandato di 4 anni. Ogni persona può essere rieletta una volta.
4. La presidenza presiede l'Assemblea generale e il comitato. Se necessario, convoca il comitato o avvia deliberazioni circolari. La presidenza rappresenta l'associazione all'esterno. In caso di una co-presidenza, le responsabilità sono ripartite e portate a conoscenza del comitato.
5. In caso di impedimento, il-la vicepresidente assume la carica di presidente. Nel caso di una co-presidenza, in principio non si elegge un-a vicepresidente.
6. Le seguenti organizzazioni sono invitate a nominare un rappresentante nel consiglio: La Lega contro il cancro (KLS), la Società Svizzera di Oncologia Medica (SSOM), la Società Svizzera di Radio-Oncologia (SRO), il gruppo di Oncologia Pediatrica Svizzera (SPOG), la Società Svizzera di Psico-Oncologia (SGPO), Assistenza Oncologica Svizzera (OPS), la Società Svizzera di Medicina Intensiva e Riabilitazione (SSMIR).
Le organizzazioni citate sopra sono invitate a nominare le candidature per l'elezione del comitato, che è votata all'Assemblea generale di oncoreha.ch.
7. Il comitato è composto da:
 - a) La presidenza
 - b) I membri del comitato
 - c) Il segretariato (solo consultivo)
8. Non è consentito il cumulo degli incarichi.
9. Se i membri lasciano il comitato durante il mandato, il comitato si riorganizza o completa da solo e la loro elezione sarà votata alla successiva Assemblea generale per essere confermata.
10. La durata del mandato è di quattro anni. I membri del comitato possono essere confermati due volte nel loro mandato.
11. Il comitato si costituisce in maniera autonoma.

Competenze

Il comitato è il più alto organo di gestione dell'associazione. In particolare, ha le seguenti competenze:

- a) Convocazione dell'Assemblea generale, preparazione e presentazione di proposte in merito agli affari da approvare;
- b) Definizione della strategia e del piano di finanziamento;
- c) Istituzione e scioglimento dei gruppi di lavoro, determinazione della rispettiva gestione / cogestione;
- d) Presa di decisioni riguardo alle attività di ricerca;
- e) Tutela degli interessi dell'associazione nei comitati subordinati e sovraordinati, mantenimento dei rapporti con altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità uguali o simili;
- f) Elezione e revoca del segretariato, supervisione dell'attività del segretariato;
- g) Emissione di regolamenti, purché rilevanti per:
Organizzazione, compiti e modalità di lavoro del segretariato (regolamento del segretariato e assunzioni); Elaborazione dei principi relativi al finanziamento e alla contabilità; Regolamento del sistema di controllo interno e di direzione, processi di gestione e redazione di rapporti;
- h) Approvazione del budget; Controllo e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- i) Il comitato è inoltre responsabile di tutti gli affari che non sono attribuiti ad altro organo dalla legge o dagli statuti. Svolge in tal modo quei compiti che non sono riservati a un altro organo dell'associazione.

Convocazione

1. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione della presidenza o di almeno due membri del comitato.
2. Le riunioni possono essere tenute anche tramite teleconferenza.
3. L'ordine del giorno contiene tutti gli argomenti da trattare. Deve essere ricevuto dai membri, insieme alla documentazione pertinente, almeno una settimana prima della riunione.

Metodo di lavoro

1. La presidenza guida il consiglio. Conduce le sue riunioni e assicura un lavoro efficiente ed efficace.
2. Il comitato può istituire gruppi di lavoro per svolgere i suoi compiti. Al tempo stesso ne determina la composizione, il mandato, i poteri, la durata e le responsabilità.
3. I membri del comitato forniscono generalmente i loro servizi a titolo benevolo. I compiti al di fuori delle attività ordinarie del comitato devono essere adeguatamente ricompensati. In questo caso, la remunerazione dei singoli membri del comitato è stabilita dagli altri membri del comitato in termini di montante e durata.
4. Il calcolo della compensazione si basa su criteri di valutazione comprensibili e trasparenti. La durata e il montante dei pagamenti dei compensi ai membri del comitato devono essere comunicati apertamente all'Assemblea generale.

Presa di decisioni

1. C'è un quorum valido se è presente la maggioranza dei membri.
2. Le deliberazioni sono prese apertamente e con la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Le astensioni contano come voti negativi. In caso di parità prevale il voto del-la presidente.
3. Sono possibili risoluzioni tramite circolare. Si applicano le stesse regole e ogni membro può aprire una discussione. Le deliberazioni mediante circolare sono registrate nel verbale della riunione successiva.

Conflitto d'interessi

I membri del comitato assicurano che i conflitti d'interesse e le collusioni siano evitati. I dettagli possono essere regolati in un regolamento organizzativo.

Diritto di firma

Il comitato rappresenta l'associazione. Un membro della presidenza può ingaggiarsi in maniera valida in nome dell'associazione firmando con un altro membro del comitato o con un rappresentante del segretariato. Il comitato ha la prerogativa di nominare altre persone autorizzate a firmare, seguendo le norme riguardanti il diritto di firma.

12. Segretariato

1. Il segretariato è composto dal responsabile del segretariato e da altre persone subordinate.
2. Il segretariato sostiene il comitato nella presa di decisione e ne attua le decisioni prese.
3. Predispone i lavori del comitato e ne attua le decisioni.
4. Assicura che il comitato sia informato in modo tempestivo e completo sulle questioni rilevanti ai suoi compiti.
5. Lavora in conformità con le direttive della presidenza, le specifiche e il regolamento delle firme.
6. Assume la rappresentanza all'interno e, in coordinamento con la presidenza, all'esterno.
7. Assicura l'amministrazione dell'organizzazione (finanze, contabilità, gestione del personale e dei membri, redazione di rapporti ed altre mansioni) e offre il necessario sostegno ai gruppi di lavoro.
8. Assicura la messa in rete e collabora per questo strettamente con il comitato.
9. Assicura la redazione dei processi verbali di riunioni e assemblee.
10. Ulteriori diritti e doveri del segretariato sono specificati nel capitolato d'onori o nel contratto di lavoro.

13. Revisori dei conti

Il revisore eletto dall'Assemblea generale esamina i conti dell'associazione e presenta un rapporto annuale e una richiesta all'Assemblea generale.

Finanze

14. Finanze e risorse

I profitti di oncoreha.ch sono costituiti da:

- a) Quote associative dei membri
- b) Entrate da sponsorizzazioni e patrocini
- c) Entrate da servizi ed eventi
- d) Donazioni, contributi e lasciti
- e) Sovvenzioni per la ricerca
- f) Proventi da contratti e collaborazioni

15. Rimborsi e onorari

1. In principio, il lavoro nell'associazione si svolge senza alcun rimborso. I partecipanti alle riunioni del comitato e ai gruppi di lavoro possono farsi rimborsare le spese di viaggio (biglietto 1/2 prezzo in 2a classe).
2. Il comitato può decidere di una remunerazione per specifici compiti tecnici e operativi.
3. I dettagli possono essere regolati tramite un regolamento dei rimborsi.

Strutture specializzate

16. Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono strumenti di lavoro permanenti del comitato per lo sviluppo del lavoro specializzato e il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione ai sensi dei compiti di cui all'articolo 3.
2. I gruppi di lavoro sono generalmente guidati dai membri del consiglio.

Modifiche degli statuti, scioglimento dell'associazione

17. Modifiche degli statuti

Per essere considerate valide, le risoluzioni dell'Assemblea generale su una modifica totale o parziale dei presenti statuti richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri votanti partecipanti.

18. Scioglimento di oncoreha.ch

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea generale. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti all'Assemblea generale.
2. Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea determina allo stesso tempo l'utilizzo del patrimonio netto residuo dopo la liquidazione dell'associazione, e il comitato in carica attua la decisione.
3. In caso di scioglimento, il profitto e il capitale saranno diretti a un'altra persona giuridica con sede legale in Svizzera, esente da responsabilità fiscali per scopi di utilità pubblica e che persegue lo scopo di rafforzare le attività nel campo della riabilitazione.

4. Una fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da responsabilità fiscale per scopi di utilità pubblica.

Disposizioni finali

19. Iscrizione al registro di commercio

Il comitato è autorizzato a iscrivere l'associazione al registro di commercio.

La versione tedesca resta giuridicamente vincolante in caso di ambiguità che possano derivare da una traduzione degli statuti.

20. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'Assemblea generale del novembre 2020. Sostituisce lo statuto del 26 maggio 2010.